

## Allegato 4

### INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP

#### AVVERTENZA

**Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto di assicurazione, il presente documento che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite**

#### Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente e sul broker che intermedia il contratto.

Nome e Cognome: Paolo Golinucci  
Sezione RUI: B Numero B000056839  
Data iscrizione 20/02/2007 Tel 3666624488  
e-mail [paolo@golinucci.it](mailto:paolo@golinucci.it) sito internet [www.golinucci.it](http://www.golinucci.it)

Nella sua qualità di:

- ( ) Ditta individuale  
(X) Rappresentante legale  
( ) Amministratore delegato  
( ) Direttore Generale  
( ) Responsabile dell'attività d'intermediazione  
( ) Addetto all'intermediazione al di fuori dei locali del broker ( dipendente/collaboratore)  
( ) Addetto all'intermediazione al di fuori dei locali del collaboratore ( persona fisica o giuridica) del broker  
( ) Responsabile dell'attività di intermediazione del collaboratore (persona giuridica) del broker  
( ) Addetto all'intermediazione all'interno dei locali del broker  
( ) Addetto all'intermediazione all'interno dei locali del collaboratore (persona fisica o giuridica) del broker

#### SEZIONE I.

##### Informazioni sul modello di distribuzione

- a.  L'attività del broker GOLINUCCI SRL viene svolta su incarico del cliente
- b.  Il contratto viene distribuito in collaborazione con un altro intermediario ai sensi dell'art. 22 L. 22/2012 (collaborazione orizzontale)

Intermediario ex art. 22 L. 22/2012 \_\_\_\_\_

Sezione di appartenenza \_\_\_\_\_

Ruolo del collaboratore ex art. 22 L. 22/2012 (Emittente) \_\_\_\_\_

Dati del Broker<sup>1</sup> per il quale è svolta l'attività (*compilazione riservata all'intermediario iscritto in sezione E*)

Nome e Cognome/Denominazione sociale \_\_\_\_\_

Sede legale \_\_\_\_\_

Numero Iscrizione RUI \_\_\_\_\_

Eventuale intermediario collaboratore orizzontale \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Gli intermediari iscritti nella sezione E indicano cognome e nome denominazione sociale sede legale e numero di iscrizione nel Registro, dell'intermediario per il quale è svolta l'attività di distribuzione del contratto e l'eventuale intermediario collaboratore orizzontale dell'intermediario principale.

## SEZIONE II

### Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

Con riguardo al contratto proposto il Broker GOLINUCCI SRL dichiara che: *(sbarrare l'opzione ricorrente)*:

- a)  fornisce una consulenza ai sensi dell'art. 119-ter comma 3 del CAP ovvero una raccomandazione personalizzata
- b)  fornisce indicazione delle attività prestate delle caratteristiche e del contenuto delle prestazioni rese nell'ambito della consulenza<sup>2</sup>
- c)  fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale fondata su un numero sufficientemente ampio di contratti disponibili sul mercato ai sensi del comma 4 dell'art. 119-ter del CAP;
- d)  propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione

*Avvertenza: fornire ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste in tema di conflitto di interessi (art. 119-bis comma 7 del CAP). Ad esempio la presenza di relazioni tra l'intermediario e la compagnia ovvero l'agenzia con cui il contratto proposto viene intermediato derivante da rapporti di partecipazioni, d'affari o familiari derivanti da stretti legami*

## SEZIONE III

### Informazioni relative alle remunerazioni

Il compenso relativo all'attività svolta dal Broker GOLINUCCI SRL per la distribuzione del presente contratto è rappresentato da<sup>3</sup>:

- a.  onorario corrisposto dal cliente; *(ove non sia possibile specificare l'importo indicare il metodo di calcolo)*; <sup>4</sup>
- b.  commissione inclusa nel premio assicurativo;
- c.  altra tipologia di compenso;
- d.  combinazione delle diverse tipologie di compenso

### Informazioni relative alla misura delle provvigioni riconosciute dalle Imprese per i contratti RCA

*(in attuazione alle disposizioni dell'art 131 del Codice delle Assicurazioni e del Regolamento Isvap n. 23/2008 che disciplinano la trasparenza dei premi e delle condizioni del contratto nell'assicurazione obbligatoria veicoli e natanti)*

Per i contratti RCA, viene allegata una tabella (allegato 1) nella quale sono specificati i livelli **provvigionali riconosciuti all'intermediario** dall'impresa di assicurazione.

Le provvigioni in cifra fissa ed in percentuale sul premio lordo, riconosciute per il contratto proposto, cui la presente informativa si riferisce, sono invece rilevabili dal preventivo o dallo stesso contratto. Nel caso di contratto intermediato tramite Agenzia di assicurazione ovvero altro intermediario, le provvigioni indicate sono quelle riconosciute dall'Impresa di assicurazione all'intermediario che colloca il contratto, mentre quelle riconosciute da quest'ultima al broker, **facoltativamente indicate**, sono parte delle precedenti e non rappresentano quindi un aumento del premio.

---

<sup>2</sup> Qualora tale indicazione sia esplicitata nella lettera di incarico ovvero nella raccomandazione personalizzata, è possibile rinviare la descrizione delle attività di consulenza a quanto contenuto in tali documenti

<sup>3</sup> Nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del Registro, **l'informativa è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo (è necessario indicare la natura di TUTTE le remunerazioni percepite nell'intermediazione dai vari soggetti).**

<sup>4</sup> Nel caso di incarico scritto ove sia definito l'importo o il metodo di calcolo dell'onorario, è possibile fare espresso riferimento all'incarico senza indicazione dell'importo

#### SEZIONE IV Informazioni relative al pagamento dei premi

a. Con riferimento al pagamento dei premi il Broker GOLINUCCI SRL dichiara che:

1.  I premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti alle Imprese di assicurazione, se regolati per il tramite del broker costituiscono **patrimonio autonomo e separato** dal patrimonio del broker stesso.

*ovvero*

2.  Ha costituito ai sensi dell'art. 117 comma 3 bis del Codice delle Assicurazioni una **fideiussione** a garanzia della capacità finanziaria richiesta dalla stessa norma, pari al 4% dei premi incassati, con un minimo di € 18.750,00.

b. Il premio può essere pagato con le seguenti modalità:

- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario l'impresa di assicurazione oppure l'intermediario, espressamente in tale qualità;
- denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

Con riferimento al contratto proposto emesso/emittendo, il rischio (tipologia di rischio: prodotto) è collocato come segue:

➤ con l'Impresa assicuratrice

con autorizzazione ex art. 118 cap (pagamento del premio con efficacia liberatoria per il contraente)

senza autorizzazione ex art. 118 cap (pagamento del premio senza efficacia liberatoria per il contraente)

**Avvertenza:** Qualora il broker non sia autorizzato all'incasso ai sensi dell'accordo sottoscritto o ratificato dall'impresa, si rammenta che il pagamento del premio al broker o a un suo collaboratore non ha effetto liberatorio ai sensi dell'articolo 118 del Codice”;